

Statuto dell'Associazione PER FORMARE"

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E'costituita un'Associazione denominata Associazione "PER FORMARE".

La sede dell'Associazione è in Roma, via Buonarroti n. 12 e potranno essere istituiti uffici periferici ove l'Associazione lo ritenga opportuno.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea dei soci, anche senza atto notarile.

ARTICOLO 2

Scopi

Operando esclusivamente nelle materie di competenza regionale e con finalità che si esauriscono nell'ambito del territorio regionale l'Associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare ed elaborare progetti, studi e ricerche nel campo della formazione e dell'aggiornamento; dell'orientamento e delle politiche per il lavoro.

Essa, in particolare, si prefigge il compito di sviluppare ricerche e progetti nell'area del mercato del lavoro, progetti e sperimentazione formativa, ricerche e analisi dell'organizzazione aziendale, individuazione, gestione, qualificazione, miglioramento, sviluppo ed ottimizzazione delle risorse umane.

Rientrano nello scopo dell'Associazione l'organizzazione, la realizzazione e la gestione diretta di corsi di formazione professionale, rivolta a soggetti pubblici e privati.

In relazione alle finalità suesposte, l'Associazione può compiere ogni operazione mobiliare e immobiliare ed accedere a finanziamenti; può assumere il personale necessario per l'attuazione dei progetti e dei programmi e svolgere qualunque attività comunque diretta o connessa ai fini dichiarati.

ARTICOLO 3

Soci

Soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche e si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'Atto Costitutivo dell'Associazione, e coloro che saranno successivamente ritenuti tali per delibera alla unanimità del Comitato Direttivo, in considerazione del particolare e rilevante ruolo svolto nell'interesse dell'Associazione.

Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche e/o giuridiche, che saranno ammessi con la qualità di socio dall'Assemblea dell'Associazione.

Sono Soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.

La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere presentata in forma scritta. L'ammissione all'Associazione come Socio ordinario è deliberata con il voto favorevole della totalità Soci componenti l'Assemblea ascoltato il parere del Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione come Socio sostenitore viene accolta dal Presidente del Consiglio Direttivo e ratificata successivamente dall'Assemblea dei Soci durante la prima Assemblea utile.

La deliberazione dell'Assemblea è insindacabile.

I soci fondatori e ordinari hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'art.4. Essi sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione ed al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci.

L'obbligazione assunta da ciascun Socio s'intende continuativa, con il conseguente obbligo del versamento annuale della quota, tranne il caso in cui egli dia le dimissioni, con lettera raccomandata, 60 giorni prima del nuovo anno sociale.

ARTICOLO 4

Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione comporta per ogni soggetto associato:

- a) l'osservanza dei principi programmatici e delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organismi dell'Associazione;
- b) la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione e alle sue iniziative;
- e) il pagamento degli eventuali contributi associativi deliberati dagli organismi sociali;
- d) la fornitura, su richiesta dell'Associazione, di bilanci preventivi e consuntivi, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche e di ogni altro elemento di giudizio, di informazione e documentazione sulla sua reale situazione ed attività.

ARTICOLO 5

Recesso ed espulsione

Si cessa di far parte dell'Associazione per recesso, per esclusione e per decadenza.

E' ammesso il recesso dei soggetti associati. Per i soggetti giuridici associati è necessario che la loro assemblea dei soci deliberi legalmente in tal senso.

Il socio che recede, sia esso persona fisica che giuridica, ha l'obbligo di versare i contributi fino al giorno in cui la dichiarazione di recesso sia stata comunicata al Presidente dell'Associazione e non ha diritto a chiedere i contributi già versati, anche se anticipatamente.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione nei confronti degli associati che:

- a) non osservino le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) procurino gravi danni materiali e morali all'Associazione;
- e) in caso di gravi inadempienze statutarie o regolamentari o a fronte di comportamenti che possano mettere a rischio l'immagine dell'Associazione;

Decadono da soci dell'Associazione le persone giuridiche associate che hanno perduto i requisiti statutari oppure disciolti o messi in liquidazione.

Gli Associati che per qualsiasi motivo cessino la loro attività o recedano dall'Associazione:

- non possono chiedere alcuna quota di recesso o la restituzione di qualsivoglia somma versata;
- non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- non possono utilizzare il nome ed il marchio identificativo dell'Associazione.

I finanziamenti eventualmente concessi dai soci all'Associazione saranno a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.1282 del codice civile.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente;
- il Direttore.

ARTICOLO 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Essa si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente dell'Associazione per la durata dell'incarico fa parte di diritto dell'Assemblea dei soci.

E', inoltre, convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, quando sussistono motivi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, anche via fax, con un preavviso non inferiore a cinque giorni, contenente il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

All'Assemblea spetta:

- la definizione delle linee strategiche dell'Associazione;
- l'approvazione dei bilanci annuali entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- l'approvazione di modifiche di norme statutarie;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

-la nomina e la revoca per gravi motivi del Presidente e degli altri Organi dell'Associazione;
-le deliberazioni sull'eventuale costituzione di organismi consultivi a carattere scientifico o organizzativo;

-la determinazione della quota associativa annua e di ogni altro contributo;

-le deliberazioni sulla richiesta di adesione all'Associazione di nuovi associati.

L'Assemblea è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci, in prima convocazione, ed un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità in seconda convocazione il voto dei soci fondatori avrà un valore doppio rispetto a quello dei soci ordinari.

Le decisioni inerenti le modifiche statutarie dovranno essere assunte con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri; ne è membro di diritto il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alla scadenza naturale del proprio mandato viene rinnovato automaticamente in assenza di richiesta di rinnovo dei componenti del Consiglio esplicitata da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

-amministra il patrimonio dell'Associazione;

-esamina i bilanci e la relazione dell'attività svolta;

-delibera sul programma di attività;

-approva i programmi formativi, di ricerca e le altre iniziative culturali dell'Associazione;

-delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea;

-esprime parere per l'ammissione di nuovi associati;

-esprime parere per l'esclusione dei soci;

-predispone i bilanci e la relazione dell'attività svolta, da presentare per l'approvazione all'Assemblea.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente può essere individuato dall'Assemblea dei Soci anche al di fuori dei componenti della compagine sociale.

Convoca l'Assemblea dei Soci e presiede le riunioni; firma tutti gli atti ufficiali e amministrativi dell'Associazione e ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.

Ha facoltà di aprire conti correnti bancari o postali, aprire linee di credito, stipulare fidejussioni a nome dell'Associazione.

Assume il personale dell'Associazione, stipula i contratti di consulenza, nomina i coordinatori di programmi.

Coordina l'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Il Direttore

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore.

Il Direttore nominato dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Ha la responsabilità operativa e dirige l'attività dell'Associazione; predispone il programma annuale di attività da proporre al Consiglio Direttivo e ne cura la successiva attuazione; Coordina l'attività di progettazione ed è responsabile delle attività formative dell'Associazione.

Propone l'assunzione del personale dell'Associazione, dirige, coordina e controlla l'attività del personale e dei collaboratori esterni.

ARTICOLO 11

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti o un Collegio composto da tre membri effettivi; i membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni.

Il Collegio:

- controlla l'amministrazione del Patrimonio dell'Associazione;
- relaziona annualmente all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

I componenti del Collegio possono assistere ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ARTICOLO 12

Patrimonio

L'Associazione non ha fine di lucro.

L'Associazione si finanzia con le quote associative fissate dall'Assemblea e versate dai Soci, con i contributi annuali dei Soci sostenitori, con le donazioni e/o liberalità effettuate da persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, con i proventi derivanti da specifici progetti, con i contributi straordinari derivanti anche dalle attività di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, con i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi formativi e/o culturali.

Il patrimonio può essere destinato esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.

ARTICOLO 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 14

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso dall'Assemblea dei Soci che nominerà i liquidatori e ne fisserà la modalità e delibererà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione ai sensi di legge vigente.

ARTICOLO 15

Controversie

Le controversie tra uno o più associati e l'Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, uno nominato dal Consiglio Direttivo, uno nominato dall'associato o dagli associati interessati ed il terzo nominato, di comune accordo, dai primi due ed, in mancanza di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale spetterà al Presidente della Camera di Commercio di Roma.